

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4116 del 1 agosto 2014 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza del requisito reddituale

**Like** Stefania Ippolito,  
Immigrazione Biz and 2,126

### Permesso di Soggiorno

[paginebianche.it/PermessoSoggiorno](http://paginebianche.it/PermessoSoggiorno)  
Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!



# Software di Fatturazione



danea.it/Provalo-Gratis

per Piccole Aziende,  
Professionisti Bolle, Fatture,  
Magazzino da 98€!



## **REPUBBLICA ITALIANA**

### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

#### **Il Consiglio di Stato**

#### **in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2014, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Bonatesta, Andrea Camprini, con domicilio eletto presso Biagio Bertolone in Roma, via Flaminia, 109;

contro

Questura di Forli' - Cesena, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00488/2013, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Forli' - Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. All'appellante, cittadino nigeriano, la Questura di Forlì-Cesena, con provvedimento in data 7 marzo 2012, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 31 dicembre 2011, per mancanza del requisito reddituale richiesto in base agli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, e 13 del d.P.R. 394/1999.

In particolare, la Questura ha ritenuto che, all'insufficienza dei redditi conseguiti negli anni precedenti, non potesse sopperire l'avvio di attività lavorativa in data 2 novembre 2011, quale collaboratore domestico di un connazionale (definita "assunzione ... poco credibile e palesemente pretestuosa e strumentale").

2. Il TAR dell'Emilia Romagna, con la sentenza appellata (Bologna, II, n. 488/2013), ha respinto il ricorso, considerando non irragionevole il giudizio prognostico negativo effettuato dalla Questura in ordine alla insufficienza (alla luce delle vicende pregresse, della natura precaria del rapporto e della nazionalità del datore di lavoro) dell'attività lavorativa iniziata dal ricorrente poco prima della scadenza del permesso di soggiorno.

3. L'appellante lamenta di avere conseguito un'occupazione duratura, che, anche secondo un giudizio prognostico effettuato al momento del rinnovo, appariva tale da consentirgli di percepire un reddito annuale adeguato.

Lamenta inoltre che non sia stata valutata la possibilità di concedergli un permesso per attesa occupazione.

4. Per la Questura si è costituita in giudizio, con memoria formale, l'Avvocatura Generale dello Stato.

5. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

5.1. Il Collegio deve ribadire quanto già affermato dalla Sezione nell'ordinanza n. 6013/2012 (con cui, in riforma dell'ordinanza del TAR, è stata concessa al ricorrente la misura cautelare), nel senso che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, utile ad integrare i requisiti di produzione reddituale, ed ha poi fornito documentazione relativa al prosieguo del rapporto di lavoro medesimo.

Occorre anche sottolineare che, per il 2011, non erano stati documentati solo 500,00 euro, come afferma la sentenza appellata, bensì, come indicato nel provvedimento di diniego impugnato, 1226,63 euro (vale a dire, una somma, riferita ai due mesi di attività svolta dal ricorrente al livello di inquadramento mantenuto anche successivamente, che risulta superiore alla soglia minima mensile oggi richiesta ai sensi degli artt. 29, comma 3, lettera b), e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998).

In presenza di detti elementi, per poter escludere la sussistenza prospettica del requisito reddituale, l'eventuale pretestuosità e strumentalità del nuovo rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere argomentata sulla base di elementi (anche presuntivi, ma) concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio.

5.2. In ogni caso, anche volendo considerare negativamente il periodo precedente trascorso senza il conseguimento di un reddito adeguato, l'avvio di una nuova attività lavorativa avrebbe dovuto essere considerata dalla Questura quale "sopraggiunto nuovo elemento" ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 (disposizione di cui, in sostanza, l'appellante lamenta la non applicazione).

5.3. In conclusione, non sussistono, o quanto meno non sono stati adeguatamente motivati, i presupposti per il diniego di rinnovo, che pertanto deve essere annullato.

Ne consegue che la Questura di Forlì – Cesena è tenuta a riesaminare la domanda di rinnovo alla luce degli elementi suddetti, oltre che di ogni ulteriore aggiornato elemento sulla situazione personale e lavorativa dell'appellante che verrà acquisito al procedimento.

5.4. Considerata la natura della controversia, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 01/08/2014**

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 1 Agosto 2014

Safari Power Saver  
Click to Start Flash Plug-in  
**Il tuo Mac è troppo lento?**  
Elimina i file inutili per renderlo più rapido!



MacKeeper

*trascina qui  
per scaricare*



Applicazioni

Scarica ora



News



## [Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea](#)

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

## [Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A](#)

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)

## [Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum](#)

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere del Mediterraneo ...

[Leggi tutto »](#)

## [Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale](#)

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter ...

[Leggi tutto »](#)

## [Save the Children. Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento](#)

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti recentemente prodotti sul...

[Leggi tutto »](#)

## [La folle spesa per i rimpatri](#)

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri, è di circa ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Studenti stranieri che hanno...](#)
- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)

- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891